

Testo a fronte



Progetto di legge n. 34/13^

Proposta di legge n. 34/13^ di iniziativa della Consigliera regionale E. Santoianni, recante:
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la
regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e
conservati)".

<p>Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati</p>	<p>Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati coordinata con le modifiche previste dalla proposta di legge n. 34/13[^].</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 ter</p> <p style="text-align: center;">(Permessi regionali di autorizzazione)</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p>a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 ter</p> <p style="text-align: center;">(Permessi regionali di autorizzazione)</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p>a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e dell'Azienda Calabria Verde, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg.</p>

giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;

b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria

giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;

b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, **l'Azienda Calabria Verde** e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda

competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;

c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;

d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00

Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;

c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;

d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00

(cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

(cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

<p>c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>	<p>c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>
<p>Art. 6</p> <p>(Associazioni micologiche - Albo regionale)</p> <p>1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.</p> <p>2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.</p> <p>3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate</p>	<p>Art. 6</p> <p>(Associazioni micologiche - Albo regionale)</p> <p>1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria. All'Albo è annessa una sezione nella quale sono riportate le associazioni micologiche iscritte all'Albo, avendone i requisiti, e che, in base al vigente statuto, svolgono attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.</p> <p>2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.</p> <p>3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;</p>

<p>referenze scientifiche;</p> <p>b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;</p> <p>c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;</p> <p>d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);</p> <p>e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;</p> <p>f) adesione ad organismi micologici nazionali.</p> <p>4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>	<p>b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;</p> <p>c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;</p> <p>d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);</p> <p>e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;</p> <p>f) adesione ad organismi micologici nazionali.</p> <p>4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Comitato tecnico)</p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Comitato tecnico)</p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio</p>

naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;

b) (abrogata);

c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;

d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;

e) (abrogata);

f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;

naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;

b) (abrogata);

c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;

d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;

e) (abrogata);

f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;

g) un rappresentante **designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari**;

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) **il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo**

<p>j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale.</p> <p>Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;</p> <p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>	<p>delegato;</p> <p>j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; k) due rappresentanti designati dalle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui uno appartenente ad associazioni iscritte nell'apposita Sezione dell'Albo di cui all'art. 6.</p> <p>Funge da segretario un funzionario del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura;</p> <p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Tartufi destinati al consumo da freschi)</p> <p>1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'art. 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.</p> <p>2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Tartufi destinati al consumo da freschi)</p> <p>1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'art. 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.</p> <p>2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie</p>

<p>commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.</p> <p>3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui all'art. 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta Regionale può stipulare apposita convenzione.</p> <p>4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.</p>	<p>commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.</p> <p>3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui all'art. 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta Regionale può stipulare apposita convenzione.</p> <p>4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Raccolta riservata)</p> <p>1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:</p> <p>A. Il richiedente inoltra alla Comunità Montana competente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Raccolta riservata)</p> <p>1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:</p> <p>A. Il richiedente inoltra all'Azienda Calabria Verde la domanda</p>

per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c) relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per

ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c) relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o

gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. La Comunità Montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b) attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. La Comunità Montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti,

controllata.

B. **L'Azienda Calabria Verde** effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa **Azienda** autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b) attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. **L'Azienda Calabria Verde** verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale

preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità Montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità Montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità Montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. **L'Azienda Calabria Verde** per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dall' **Azienda Calabria Verde** entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza **l'Azienda Calabria Verde** a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

<p>6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.</p> <p>7. I richiedenti residenti in Comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità Montana più vicina.</p>	<p>6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.</p> <p>7. abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">(Idoneità ed autorizzazione alla raccolta)</p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità Montana competente per territorio.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità Montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.</p> <p>3. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rappresentante della Comunità Montana che la presiede; - un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; - un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste; 	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">(Idoneità ed autorizzazione alla raccolta)</p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dal Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.</p> <p>2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso l'Azienda Calabria Verde e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.</p> <p>3. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo delegato che la presiede; - un rappresentante della Regione designato dal Dipartimento competente in materia di agricoltura;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 6;
- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità Montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative

- due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

regionale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo di cui all'art. 6;

-un rappresentante delle associazioni dei tartufai iscritte nell'apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 6;

- un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari.

4. Un dipendente **dell'Azienda Calabria Verde** svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative

<p>nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.</p> <p>8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.</p> <p>8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Possono partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o dall'Azienda Calabria Verde o dalle Associazioni micologiche iscritte nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art.6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Tesserino di idoneità)</p> <p>1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità Montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo art. 32.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Tesserino di idoneità)</p> <p>1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede all'Azienda Calabria Verde il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo art. 32.</p>

<p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso la Comunità Montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente art. 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>	<p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato. previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso l'Azienda Calabria Verde è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente art. 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 25 bis</p> <p style="text-align: center;">(Registro di presenza per finalità di raccolta)</p> <p>1. Per finalità di controllo del territorio e garantire la sostenibilità e la tutela ambientale e del ciclo di riproduzione, il possessore di tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato da amministrazione diversa dalla Regione Calabria, è tenuto a segnalare la propria presenza nel territorio della Regione per le finalità di ricerca e raccolta dei tartufi. A tal fine, presso il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura è istituito un apposito registro.</p>

	<p>2. Le modalità di registrazione e di tenuta del registro saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale attività può essere delegata ai comuni con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche le modalità operative.</p> <p>3. La registrazione abilita alla ricerca e raccolta per un periodo non superiore ai trenta giorni decorrenti dalla data di registrazione, prorogabili per altri trenta giorni. L'abilitazione alla ricerca è subordinata al pagamento della somma di euro 8,00 per ricerche di durata inferiore a sette giorni ed euro 12,00 per ricerche inferiori a venti giorni ed euro 18,00 per ricerche effettuate tra venti e trenta giorni. Le persone regolarmente registrate e in possesso della ricevuta di avvenuto pagamento possono effettuare la ricerca nel pieno rispetto della normativa in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Modalità di ricerca e raccolta)</p> <p>1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.</p> <p>2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 (Modalità di ricerca e raccolta)</p> <p>1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.</p> <p>2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere</p>

<p>effettuata con l'ausilio di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.</p> <p>4. È in ogni caso vietato:</p> <p>a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;</p> <p>c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo art. 27.</p>	<p>effettuata con l'ausilio di non più di un cane a ciò addestrato con un cucciolo in addestramento di non più di due anni per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.</p> <p>4. È in ogni caso vietato:</p> <p>a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;</p> <p>c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo art. 27;</p> <p>d) la ricerca e raccolta dei tartufi su terreni innevati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Calendario di raccolta)</p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <p>a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Calendario di raccolta)</p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <p>a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;</p>

- b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre;
- e) Tuber uncinatum: dal 1 ottobre al 15 aprile;
- f) Tuber brumale: dal 1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum: dal 1 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporum: dal 1 settembre al 31 dicembre;
- i) Tuber mesentericum: dal 1 settembre al 31 marzo;
- i bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo;
- i ter) Tuber oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3 comma dell'art. 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità Montana competente

- b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;**
- c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;**
- d) Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 novembre;**
- e) Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 marzo;**
- f) Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;**
- g) Tuber borchi: dal 1° gennaio al 31 marzo;**
- h) Tuber macrospora: dal 1° settembre al 31 dicembre;**
- i) Tuber mesentericum: dal 15 novembre al 31 marzo.**

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta **dell'Azienda Calabria Verde** competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'art. 18,

<p>per territorio e sentiti i soggetti di cui all'art. 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.</p> <p>4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>	<p>può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.</p> <p>4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p> <p>6. Il quantitativo di raccolta giornaliera non può essere superiore a un kg e mezzo al giorno a persona abilitata e con un massimo di gr. 500 per i tartufi della stessa specie. Le specie permesse dal calendario di raccolta sono cumulabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 (Importo relativo all'abilitazione)</p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Importo relativo all'abilitazione)</p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato</p>

<p>direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p>a) Il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;</p> <p>b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.</p>	<p>direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p>a) Il 60% all'Azienda Calabria Verde in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;</p> <p>b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 (Sanzioni)</p> <p>1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <p>a) Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);</p> <p>b) Per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 25, si applica la sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);</p> <p>c) Per la violazione alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 (Sanzioni)</p> <p>1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <p>a) Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da Euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);</p> <p>b) Per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 25, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);</p> <p>c) Per la violazione alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro</p>

5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

5.000,00 (cinquemila/00).

d) Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 25 bis, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 (cento/00) ad euro 500 (cinquecento/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa **da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 200,00 (duecento/00)** con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.